

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI
PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 COMMA 5
DELLA LEGGE 240/2010**

(Emanato con D.R. n. 977/2013 e ss.mm.ii.)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:

- a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
- b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.

3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:

- a) la fascia richiesta,
- b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati chiamati dal Dipartimento;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 12 bis.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare l'azienda sanitaria o il soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.
Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata:
- 1) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.lgs. 517/99.
5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
- a) le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I;
 - c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1:
 1. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
 2. eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui all' art. 18 della Legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 Prova didattica

1. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
2. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
4. La prova didattica può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
5. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione dei titoli.
6. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui all' art. 24 comma 5 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.

Art. 7 bis Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del D.lgs. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.
5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.

3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:
dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da 3 esterni;
dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;
dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.
6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.
8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 9 Lavori della Commissione e termine del procedimento

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati idonei

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18, all'esito della procedura comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all'articolo 2 comma 5, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi.

Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo.

La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.

La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – PROCEDURA EX ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure valutative

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve riportare:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- l) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura;
- m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;
- q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per i candidati che saranno individuati come idonei.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

Art. 12 Candidati ammissibili alla procedura valutativa

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alla procedura valutativa.

Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, ad essa possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente l'emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari

nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO 4 - PROCEDURE EX ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 13 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.

Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.

4. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.

Art. 13-bis Anticipo della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010.

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.

4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'art. 13.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure che saranno bandite successivamente alla delibera di programmazione annuale adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa all'anno 2022. Per le procedure di reclutamento bandite entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, in corso di svolgimento, restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento emanato con DR n° 977 del 9/12/2013.